

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA n. 532

ORIGINALE

OGGETTO: - Approvazione convenzione attività di formazione CdL in Scienze Infermieristiche con la Fondazione Università "Magna Grecia" di Catanzaro.

In data **02 OTT. 2012** presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, nell'ambito dei processi di riforma delle Aziende Sanitarie, la formazione continua di cui all'art.16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti ed il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;

CHE in funzione di tale principio, così come statuito dall'Accordo approvato nella seduta del 05 novembre 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, è necessario che tutto il personale sanitario partecipi ad attività di formazione e aggiornamento professionale riconducibili alle fattispecie che garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dal sistema nazionale ECM;

CHE quest'Amministrazione, nell'ambito delle iniziative utili a tale scopo, con deliberazione n.529 del 02 ottobre c.a., parte sostanziale ed integrante del presente atto, ha approvato e sottoscritto specifica convenzione con l'Università "Magna Grecia" di Catanzaro per la realizzazione on side di un modello sperimentale diverso dall'organizzazione peculiare del Polo Didattico, ormai dismesso, atto a garantire la più proficua prosecuzione delle attività formative correlate al CdL in Scienze Infermieristiche;

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale modello didattico occorre:

- erogare le attività didattiche del CdL in parola attraverso molteplici modalità, tra le quali i video corsi, i corsi in loco tenuti dai Ricercatori dell'Università nonché dal personale dipendente in possesso dei requisiti di cui all'art.23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
- istituire una Commissione di valutazione della sperimentazione che redige apposita relazione alla fine di ogni anno accademico;
- garantire agli studenti iscritti e frequentanti la disponibilità di poter interloquire on line per almeno 2 ore con ognuno dei docenti dei corsi erogati in modalità telematica per ogni opportuno chiarimento;

ATTESO che per realizzare detti presupposti l'Azienda intende avvalersi, mediante stipula di specifica convenzione, della collaborazione e dell'esperienza al riguardo riconosciuta alla Fondazione UMG con sede legale in Catanzaro al Viale Europa località Germaneto;
CHE le risorse economiche necessarie per lo scopo ammontano complessivamente ad €.20.000,00;
CHE per la realizzazione di specifiche iniziative progettuali quale quello di cui trattasi, volte a migliorare la qualità dei servizi istituzionali, è possibile ricorrere alle risorse economiche recuperabili con le attività delle sponsorizzazioni di cui alla deliberazione n.521 del 25 settembre 2012;
RISCONTRATA la validità di detto modello sperimentale rispetto agli obiettivi in premessa, nonché la confacente impostazione metodologica ed organizzativa;
RITENUTO, conseguentemente, di dover approvare e sottoscrivere la convenzione in parola, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare l'art.6, comma 3, del D.L.gs 502/92, l'art.4, comma j, dello Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n.657 del 04 luglio 2011 e l'art.23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
DARE ATTO che quest'Azienda ai sensi e per gli effetti della deliberazione n.529 del 02 ottobre c.a. ha sottoscritto specifico accordo con l'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro atto a garantire in via sperimentale la più proficua prosecuzione in loco delle attività formative correlate al CdL in Scienze Infermieristiche;
DARE ATTO che realizzare le forme peculiari di detto modello sperimentale, così come descritte in narrativa, l'Azienda intende avvalersi, mediante stipula di specifica convenzione, della collaborazione e dell'esperienza al riguardo riconosciuta alla Fondazione UMG con sede legale in Catanzaro al Viale Europa località Germaneto;
DARE ATTO che l'attuazione del progetto per l'anno accademico in corso occorre disporre una previsione di spesa pari ad €.20.000,00;
APPROVARE e sottoscrivere la convenzione de quo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
STABILIRE che le predette risorse economiche saranno recuperate nell'ambito del bilancio corrente ed in particolare dai contributi delle sponsorizzazioni di cui alla deliberazione n.521 del 25 settembre 2012 ;
AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria, a ridosso del perfezionamento dell'atto in parola, alla emissione dell'ordinativo di pagamento alla Fondazione UMG di Catanzaro previa presentazione da parte della stessa di fattura per la quota, della spesa complessiva, spettante all'Azienda;
IMPUTARE la spesa di cui sopra alla conto di competenza del bilancio di esercizio

corrente;

TRASMETTERE il presente atto, per contezza e gli adempimenti di competenza, agli Uffici Affari Generali, Ragioneria alla Fondazione UMG di Catanzaro.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza

Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **02 OTT. 2012** con prot. Segr. Gen. n. **096** del **02 OTT. 2012** e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

**CONVENZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MODALITA' DIDATTICA
INNOVATIVA FINALIZZATA AGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA DI
INFERMIERI RESIDENTI IN PROVINCIA DI CROTONE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale c/o il Centro Direzionale "Il Granaio" in via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio - 88900 Crotone, con codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949;

E

La Fondazione Università Magna Grecia con sede legale in Viale Europa località Germaneto - 88100 Catanzaro, con codice fiscale 970667040796, d'ora in poi denominata "Fondazione", rappresentata dal Presidente Prof. Arturo Pujia, nato a Catanzaro (CZ) il 23/08/1958.

Premesso

- che nel corso di ripetuti incontri con S.E. il Prefetto e con i rappresentanti degli E.E.L.L. di Crotone è stato ribadito che l'Università Magna Grecia di Catanzaro è interessata allo sviluppo di forme di collaborazione le più ampie con tutti gli enti calabresi e a offrire la sua opera per lo sviluppo di tutto il territorio regionale;
 - che le recenti norme legislative inerenti la formazione Universitaria sono molto stringenti quanto alle sedi distaccate e richiedono alle Università di "dismettere" tali poli;
 - che in Calabria la cultura e la formazione assumono valore critico per lo sviluppo del territorio;
 - che la Fondazione UMG ha tra i suoi scopi quello di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore;
 - che è interesse della Fondazione sperimentare formule innovative di attività didattica;
 - che è interesse dell'ASP di Crotone consentire ai residenti della provincia di Crotone l'accesso ai corsi di studio universitari.
 - Che è in corso di stipula la convenzione tra l'Università degli Studi di Catanzaro e l'ASP di Crotone per lo svolgimento di attività formativa
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Fondazione si impegna:

- A coordinare, in collaborazione con la Scuola di Medicina, la sperimentazione di un nuovo modello didattico che prevede l'erogazione del corso di Laurea in Infermiere attraverso molteplici modalità, tra le quali i videocorsi, i corsi in loco tenuti dai Ricercatori dell'Università di Catanzaro dei settori interessati ed i corsi in loco tenuti da personale dipendente dall'Azienda di Crotone **che abbia i requisiti previsti dalla legge 240/2010 art.23, comma 1 ed in coerenza a quanto previsto dal DECRETO 19 febbraio 2009 (Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.);**



- A identificare, d'intesa con l'Azienda, e rendere disponibile per la valutazione della efficacia ed efficienza dei corsi un referente scientifico di progetto;
- A nominare, d'intesa con l'Azienda, ed in collaborazione con la Scuola di Medicina, una Commissione di valutazione della sperimentazione che redige apposita relazione alla fine dell'anno accademico;
- A garantire agli studenti la disponibilità di poter interloquire on line per almeno 2 ore con ognuno dei Docenti ufficiali dei corsi erogati in modo telematico per ogni ed opportuno chiarimento necessario.

Art. 2

Il Referente di progetto:

- a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
- b) assicura, in collaborazione con il management della Scuola di Medicina, il corretto e puntuale svolgimento dell'attività didattica dei docenti;
- c) assicura, in collaborazione con il Coordinatore di Tirocinio, il regolare svolgimento delle attività di tirocinio;
- d) assicura i rapporti tra studenti e docenti;
- e) definisce una relazione sulla efficacia ed efficienza del progetto alla commissione di valutazione

Art. 3

Gli incarichi di insegnamento a contratto, giusta apposita convenzione, sono conferiti dall'Università, previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire;

Art. 4

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione, per il Corso di Laurea, giusta convenzione con l'Università, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere con la finalità che gli studenti svolgano le proprie attività di tirocinio e di apprendimento.

La medesima Azienda mette a disposizione la propria struttura dedicata alla attività formativa nonché tutte le necessarie risorse logistiche, materiali ed umane che dovessero servire per le attività didattiche e organizzative. In particolare presso l'Azienda sarà attrezzata apposita sala multimediale con almeno 6 terminali collegati alla rete INTERNET, consentendone l'utilizzo agli studenti iscritti al CDL di Infermiere.

L'Azienda si impegna, altresì, a destinare le aule didattiche individuate per lo scopo prevalentemente alle attività formative oggetto della presente intesa.

Art. 5

L'Azienda si impegna:

- a) a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente
- b) a provvedere, a proprio carico, all'apposita vaccinazione, qualora gli studenti risultino non immunizzati per l'epatite B;
- c) a fornire divisa e cartellino identificativo corredato di fotografia prodotta dallo studente. Essa, inoltre, curerà il lavaggio della divisa e fornirà i locali adibiti a spogliatoio.

Art. 6



L'Azienda, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative, si impegna a versare alla Fondazione per la realizzazione del presente progetto euro 20.000.

Art. 7

La presente convenzione scade con la conclusione dell'anno accademico 2012/2013 ;
Ci si accorda, comunque, sin da ora che un trimestre prima che venga a concludersi l'anno accademico le parti firmatarie, procederanno a riconvocarsi ed analizzare l'apposita relazione della Commissione di valutazione di cui all'art.1 al fine di valutare la possibilità e le condizioni che possano condurre a proseguire la collaborazione sia per quanto attiene la continuazione della erogazione a favore del II anno del Corso di Laurea in Infermiere con svolgimento in Crotone sia per la definizione di un accordo strutturale e definitivo per tutto il corso.

Art. 8

A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono a domicilio le rispettive sedi istituzionali.

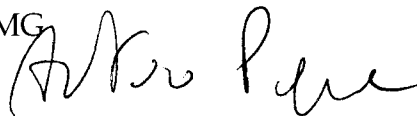
Art. 9

Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. del 30 giugno 2003, n.196 si impegnano reciprocamente a trattare i dati dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Catanzaro _____

Il Direttore Generale - A.S.P. di Crotone
Prof. Rocco Antonio Nostro

Il Presidente della Fondazione UMG
Prof. Arturo Pujia



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA n. 529

ORIGINALE

OGGETTO: - Approvazione convenzione attività di formazione CdL in Scienze Infermieristiche con l'Università degli studi "Magna Grecia" di Catanzaro.

In data **02 OTT. 2012** presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, nell'ambito dei processi di riforma delle Aziende Sanitarie, la formazione continua di cui all'art.16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti ed il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;

CHE in funzione di tale principio, così come statuito dall'Accordo approvato nella seduta del 05 novembre 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, è necessario che tutto il personale sanitario partecipi ad attività di formazione e aggiornamento professionale riconducibili alle fattispecie che garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dal sistema nazionale ECM;

CHE quest'Amministrazione, al fine di disciplinare nella maniera più confacente i contenuti, i criteri ed i metodi di attuazione di tali attività, con deliberazione n.30 del 27 novembre 2008 e s.m.i., si è dotata di un proprio Regolamento Interno;

CONSIDERATO che per raggiungere il predetto obbligo formativo, nella misura di 50 crediti per anno, indistintamente per tutto il personale sanitario occorre investire ed implementare su tutti i canali della formazione utili al riguardo;

CHE nell'ambito delle iniziative in parola rientrano ed assumono un aspetto rilevante e prioritario le forme peculiari della formazione universitaria, quali le attività di tutoring, di insegnamento e ricerca svolta all'interno dei corsi di formazione universitaria;

CHE, in applicazione all'art.19 del richiamato Regolamento Interno, dette iniziative devono essere garantite nell'ambito dei rapporti di convenzione con gli Atenei interessati;

ATTESO che per quanto sopra ed in funzione dell'esperienza maturata al riguardo, è stata formalmente manifestata la volontà di prorogare i rapporti di collaborazione fin qui instaurati con l'Università degli studi "Magna Grecia" di Catanzaro, riguardanti nello specifico la realizzazione in sede del CdL in Scienze Infermieristiche;

CHE il Magnifico Rettore, sensibilizzato al riguardo, ha dichiarato la massima disponibilità per la realizzazione on side di un modello sperimentale diverso dall'organizzazione peculiare del Polo Didattico, ormai dismesso, atto a garantire la più proficua prosecuzione delle attività formative in narrativa, mediante la sottoscrizione di specifica convenzione;

RISCONTRATA la validità di detto modello sperimentale rispetto agli obiettivi in premessa, nonché la confacente impostazione metodologica ed organizzativa;

RITENUTO, conseguentemente, di dover approvare e sottoscrivere la convenzione in oggetto;

VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare l'art.6, comma 3, del D.L.gs 502/92, l'art.4, comma j, dello Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n.657 del 04 luglio 2011;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
DARE ATTO che l'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro ha dichiarato il proprio impegno per la realizzazione in Crotona di un modello didattico sperimentale diverso dall'organizzazione tipica del Polo, ormai dismesso, atto a garantire la più proficua prosecuzione delle attività formative, mediante la stipula di specifica convenzione;

DARE ATTO che le forme peculiari della formazione universitaria, quali le attività di tutoring, di insegnamento e ricerca, svolta all'interno del CdL, correlato a detta iniziativa, assumono un aspetto rilevante ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi disposti dal sistema nazionale ECM per tutto il personale sanitario;

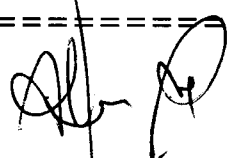
APPROVARE e sottoscrivere la convenzione de quo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come proposta dal Soggetto Promotore;

TRASMETTERE il presente atto, per contezza e gli adempimenti di competenza, agli Uffici Affari Generali, Ragioneria, Formazione ed Aggiornamento Professionale e all'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro.

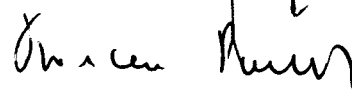
=====

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



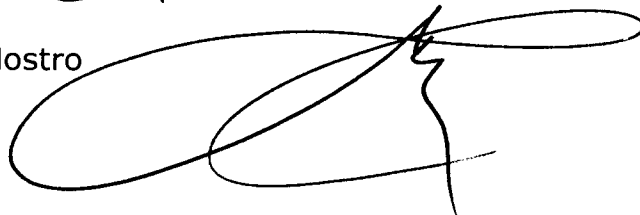
Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati



Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

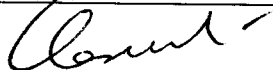


UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 02 OTT. 2012 con prot. Segr. Gen. n. 096 del 02 OTT. 2012 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



~~Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.~~

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~

~~(Dr.ssa Anna GIORDANO)~~



ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO IN DATA 05.06.2012 TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO E LA REGIONE CALABRIA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di seguito Università, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, codice fiscale n. 97026980793, rappresentata dal Rettore, Prof. Aldo Quattrone, nato a Reggio Calabria il 14 giugno 1947, domiciliato per la carica ove sopra

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, di seguito Azienda, con sede in Crotone, Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta, codice fiscale n. 01997410798 rappresentata dal Direttore Generale Prof. Rocco Antonio Nostro nato a Gioia Tauro (RC) il 20.05.1949 domiciliato per la carica ove sopra.

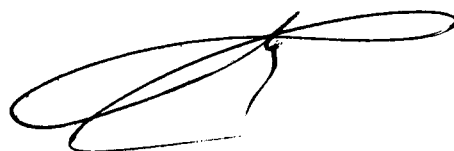
- Premesso che in data 05.06.2012 è stato stipulato tra la Regione Calabria e l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro il protocollo d'intesa per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della rete formativa per lo svolgimento dell'attività didattica dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie;
- Premesso che tale protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. L.vo 502/92, prevede, per l'attuazione del medesimo, la stipula di apposito disciplinare tra l'Università e le Aziende Sanitarie Provinciali, predisposto sulla base delle necessità didattiche, per la programmazione delle risorse umane e strutturali necessarie e per la regolamentazione delle modalità della reciproca collaborazione;
- Viste le richieste formulate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia con note prot. n.169 del 15.05.2012, n. 223 del 28.06.2012, n. 225 del 02.07.2012 e n. 563 del 07/09/2012, relativamente alle esigenze didattiche per l'A.A. 2012/13, ed in particolare sulla necessità di avvalersi delle risorse umane e strutturali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per le attività didattiche e di tirocinio del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica;
- Nelle more della costituzione della Commissione paritetica di cui all'art. 6 del citato protocollo d'intesa;
- Visto l'art. 4 comma j dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2011, Serie Generale;
- Vista la determina n. del dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1. Il presente disciplinare attuativo regola le modalità di reciproca collaborazione tra Università e Azienda, sulla base delle necessità didattiche, per la programmazione delle risorse umane e strutturali della sede formativa presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
2. L'Azienda assicura la collaborazione del proprio personale e l'uso delle strutture ospedaliere per lo svolgimento dell'attività didattica e di tirocinio del Corso di Laurea in: Infermieristica.



Detti soggetti concordano, altresì, le modalità di utilizzo del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento.

Art. 2
Strutture formative

L'Azienda assicura all'Università l'utilizzo delle risorse didattiche e delle unità operative ospedaliere ed extraospedaliere per lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica.

Art. 3
Personale docente

1. L'Università assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'Ordinamento didattico, mediante docenti propri nonché mediante docenti dell'Azienda in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso d'insegnamento del Corso di Laurea in Infermieristica.

In quest'ultimo caso l'incarico di docenza viene conferito dal Rettore, senza oneri per l'Azienda, su proposta delle strutture didattiche competenti, e previo nulla-osta del Direttore Generale dell'Azienda, sulla base di un elenco di nominativi forniti dal medesimo Direttore Generale.

2. I requisiti di accesso e le modalità di inserimento nel suddetto elenco sono stabiliti con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, in conformità alle direttive di una commissione, di durata quinquennale, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda e formata da docenti universitari e ospedalieri proposti dal competente Consiglio di Corso di Laurea, un dirigente medico, con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale e rappresentanti di provata competenza scelti tra gli appartenenti ai profili professionali interessati. Al fine di garantire l'uniformità dei requisiti di accesso nelle diverse sedi formative dei corsi la Commissione tiene conto degli indirizzi impartiti in merito dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università.

3. L'elenco dei nominativi di cui al comma precedente, di durata quinquennale, viene istituito e aggiornato annualmente, con provvedimento del Direttore Generale. Ogni anno l'Azienda sede del corso, pubblica un bando finalizzato all'aggiornamento degli elenchi istituiti ovvero all'istituzione di nuovi elenchi conseguenti all'attivazione di nuovi Corsi di Laurea.

4. L'Università si avvarrà del personale dell'Azienda coinvolta per l'insegnamento, per l'attività pratica e lo studio guidato. Per l'identificazione del personale dell'Azienda, con funzioni didattiche, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 23 della legge n. 240 del 23 dicembre 2010 ed il Regolamento dell'Università in materia.

5. L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale dell'Azienda nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 4
Tutorato - Tirocinio professionale - Coordinamento del Corso

1. L'Azienda si impegna a mettere a disposizione le strutture didattiche ed assistenziali per la realizzazione delle attività teorico-pratiche e, nel contempo, assicura nelle stesse lo svolgimento delle attività di tutorato e di tirocinio professionale secondo le norme vigenti.

2. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato.



3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma precedente, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università nomina, di concerto con l'Azienda, su proposta del Coordinatore del Corso, tra il personale in servizio presso la struttura, un Referente di Tirocinio nell'ambito dello specifico profilo professionale. Il Referente di tirocinio dura in carica tre anni e, in collaborazione con il coordinatore di Corso, è responsabile e coordina le attività dei tutor e garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate.
4. Per un proficuo svolgimento dell'attività di tutorato l'Università, valutati i *curricula* del personale in servizio conferisce l'incarico ai tutor di tirocinio di concerto con l'Azienda. Per consentire ai suddetti di operare con la migliore qualità, l'Università può organizzare uno o più corsi di formazione per i tutor stessi.
5. L'attività dei Tutor di tirocinio nonché la partecipazione degli stessi agli incontri di programmazione e di valutazione è considerata attività di servizio.
6. L'Azienda si impegna a riconoscere l'attività del Referente e di Tutor di tirocinio in termini di crediti ECM.
7. I rapporti che l'Azienda sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997. Il tirocinante non può vantare nei confronti dell'Azienda sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 5

Programmazione degli studenti

1. L'Università, tramite la Scuola di Medicina e Chirurgia, provvederà a comunicare i nominativi degli studenti che dovranno frequentare le strutture dell'Azienda, in relazione alla capacità di ricezione delle stesse. Tale frequenza dovrà essere documentata dal responsabile di struttura presso la quale si svolgono le attività didattiche.
2. Le modalità di controllo saranno definite dalla struttura di coordinamento universitaria alla quale afferisce il Corso di Laurea in Infermieristica.

Art. 6

Copertura assicurativa

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti e degli studenti, che svolgeranno la propria attività didattica ed il tirocinio presso l'Azienda, per danni cagionati a terzi.

Art. 7

Organi del Corso

Gli organi del Corso sono quelli previsti dai relativi Ordinamenti ed approvati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catanzaro.

Art. 8

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo attuativo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.
2. La parte che intende recedere prima della naturale scadenza deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso tre mesi.



3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo attuativo si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 9
Foro competente

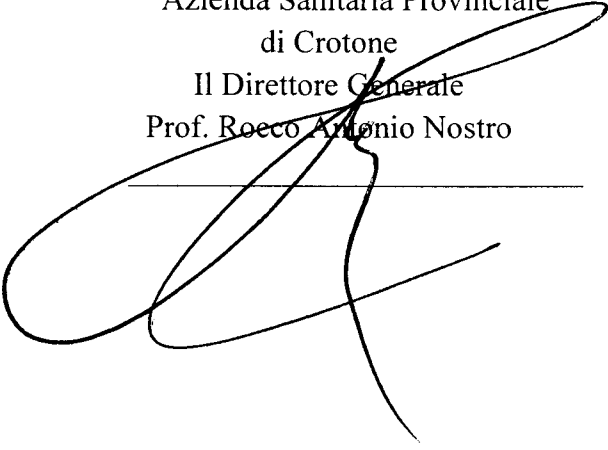
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione del presente accordo attuativo è competente a decidere il Foro di Catanzaro.

Il presente accordo, redatto in duplice originale, sarà registrato ad opera della parte interessata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro,

Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone
Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro



Università degli Studi "Magna Græcia"
di Catanzaro
Il Rettore
Prof. Aldo Quattrone

